INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

DIREZIONE REGIONALE CAMPANIA

Regione Campania

CONVENZIONE

tra

l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (di seguito denominato Inail) - Direzione Regionale per la Campania, rappresentato dalla Direttrice regionale Dott.ssa Adele Pomponio in qualità di legale rappresentante, domiciliato per la carica in Napoli, Via Nuova Poggioreale, 60/L

e

la Regione Campania – Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, rappresentata dal Direttore Generale Dott. Ugo Trama in qualità di legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica in Napoli, al Centro Direzionale Is. C3

PER

L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI INTEGRATIVE DI RIABILITAZIONE

PREMESSO CHE

- l'art. 9, comma 4, lettera d-bis), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, come modificato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n.106, in base al quale l'Inail può erogare prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa non ospedaliera, previo Accordo quadro stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, su proposta del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito l'Inail, che definisca le modalità di erogazione delle prestazioni da parte dell'INAIL, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;

fonte: http://burc.regione.campania.it

- l'art.11, comma 5 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, prevede che, al fine di garantire il diritto degli infortunati e tecnopatici a tutte le cure necessarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, l'Inail può provvedere utilizzando servizi pubblici e privati, d'intesa con le regioni interessate, mediante le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza incremento di oneri per le imprese;

- in data 2 febbraio 2012 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha approvato l'accordo quadro per la definizione delle modalità di erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria da parte dell'Istituto Nazionale contro gli Infortuni sul Lavoro (Inail)

- l'articolo 2, comma 2, dell'Accordo quadro, prevede che "L'Inail, d'intesa con la Regione interessata, mediante l'utilizzo di servizi pubblici o privati, ai sensi dell'articolo 11, comma 5 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, comunque nel rispetto della normativa in materia di autorizzazione all'esercizio delle attività, potrà altresì erogare le prestazioni integrative necessarie al recupero dell'integrità psicofisica dei lavoratori infortunati o tecnopatici, anche ai fini del loro reinserimento socio-lavorativo.";

- in data 10/10/2025 l'Inail e la Regione Campania hanno rinnovato il Protocollo di intesa in attuazione del predetto Accordo quadro;

Tutto ciò premesso

le parti stipulano la presente convenzione con la finalità di garantire, attraverso il coordinato esercizio delle rispettive competenze, la più efficace e tempestiva erogazione in favore degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, delle prestazioni integrative, di cui all'articolo 11, comma 5 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di riabilitazione;

ART.1

Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2
Oggetto

La presente convenzione ha per oggetto l'erogazione, in favore degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, delle prestazioni integrative, di cui all'articolo 11, comma 5 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di riabilitazione.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Art. 3
Individuazione delle strutture

1. L'Inail, sulla base dell'elenco delle strutture istituzionalmente accreditate fornito dalla Regione ed allegato alla presente convenzione, individua le strutture con le quali potrà stipulare convenzioni finalizzate all'erogazione di prestazioni integrative necessarie al recupero dell'integrità psicofisica dei lavoratori infortunati o tecnopatici, anche ai fini del loro reinserimento socio-lavorativo.
2. L'elenco delle strutture dovrà essere periodicamente aggiornato, almeno una volta l’anno, d'intesa tra le parti.

Art. 4
Convenzioni con le strutture

1. Le convenzioni che l'Inail stipulerà con una o più delle strutture di cui al precedente articolo prevedranno l'obbligo della struttura di erogare le prestazioni integrative (LIA) di cui al nomenclatore tariffario allegato alla presente convenzione.
2. La struttura convenzionata assumerà l'obbligo di erogare le prestazioni LIA con la tempestività necessaria, rispettando i tempi che saranno indicati in convenzione. L'impegno di cui sopra sarà assunto con riferimento all'intero percorso riabilitativo per il quale l'assistito Inail è indirizzato alla struttura.

Art. 5
Oneri delle Prestazioni

Le prestazioni integrative (LIA), saranno erogate con oneri ad esclusivo carico dell'Inail. Qualora il progetto riabilitativo preveda anche prestazioni incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza queste ultime rimarranno a carico della competente ASL soltanto se prescritte da medici del Servizio Sanitario o da medici dell'Inail su apposito ricettario fornito dalla ASL ed erogate presso struttura accreditata, nei limiti del budget assegnato.

Art. 6
Modalità di prescrizione

Al fine di consentire ai medici Inail di prescrivere le prestazioni LEA, previste dal progetto riabilitativo, la Regione Campania attribuirà al Sovrintendente Sanitario Regionale pro tempore dell'Inail uno specifico codice per la consegna dei ricettari.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Art.7
Durata

La presente convenzione ha durata di tre anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione, rinnovabile previa esplicita manifestazione di volontà delle parti, notificata almeno 90 giorni prima della scadenza.

Art.8
Recesso unilaterale

Le parti potranno recedere dalla presente convenzione con il preavviso di almeno sei mesi con comunicazione scritta da inviarsi a mezzo PEC.

Art.9
Controversie

Le parti convengono che qualsiasi contestazione dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione della presente convenzione, la controversia sarà devoluta alla competenza in via esclusiva al Foro di Napoli.

Art. 10
Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso in base all'art. 4 della parte II della tariffa allegata al DPR 26/04/1986 n. 131 e successive modifiche a cura e spese della parte richiedente. E' altresì esente da bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella allegato B del DPR 26/10/1972 n. 642 e s.m.i.. Il presente accordo sottoscritto in difetto di contestualità spazio/temporale sarà registrato e assunto a protocollo a far data dalla ricezione da parte dell'ultimo sottoscrittore ai sensi degli artt. 1326 e 1335 c.c. per la forma contrattuale si richiamano gli art. 2702 e 2704 del c.c. e l'art. 21 del D. Lgs. 7/3/2005 n. 82.

La Direttrice Regionale
Dott.ssa Adele Pomponio
Firmatario: ADELE POMPONIO

Data: 28/10/2026 21:51:46 CET

Il Direttore Generale per la tutela della Salute
e il Coordinamento SSR
Dott. Ugo Trama

TRAMA
UGO
26.10.2026
15:27:23
UTC

fonte: http://burc.regione.campania.it